

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 429

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MONGIELLO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione
dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro

Presentata il 21 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno del « caporalato » è particolarmente presente nei settori dell'edilizia e dell'agroindustria, dove un numero sempre maggiore di operai e braccianti, italiani e migranti, è sottoposto al ricatto e allo sfruttamento da parte di caporali, spesso al soldo di organizzazioni criminali. Ridotti in condizioni di vera e propria schiavitù.

Su questa diffusa realtà talvolta si concentra l'attenzione dei mezzi di comunicazione, sottolineando il dramma del lavoro nero e delle condizioni disumane cui sono costretti migliaia di lavoratori. È avvenuto nel 2010 con la rivolta di Rosarno, dove si è consumata una delle pagine più scure della storia del lavoro e della legalità del nostro Paese, avviene talvolta in occasione di una tragedia in cantiere. Ma passato il clamore tutto rimane come prima e i lavoratori continuano ad essere soggiogati al ricatto di

questi criminali pur di poter continuare a lavorare. I dati e i drammatici fatti di cronaca impongono l'urgenza di un passaggio legislativo che sottolinei come quella dei diritti e della dignità umana nel lavoro sia una frontiera irrinunciabile ovunque, sempre, per tutte le forze politiche.

Diverse stime prudenziali indicano in 550.000 il numero complessivo dei lavoratori nelle mani dei caporali e in oltre 800.000 i lavoratori in nero.

Occorre intervenire, e occorre fare presto, perché la crisi economica sta rendendo questa zona oscura di irregolarità e sfruttamento, di assenza di diritti e di profitti criminali, sempre più vasta e incontrollabile. Non più rubricabile a questione regionale, fenomeno endemico di alcune parti del Mezzogiorno ma realtà radicata e strutturata su tutto il territorio nazionale. Dentro la terribile e dramma-

tica sfida epocale dell'immigrazione, quello dello sfruttamento del lavoro clandestino assume il rilievo di una questione nazionale di primaria importanza; un impegno di medio-lungo periodo e non questione da affrontare sull'onda delle emergenze o delle preoccupazioni per l'ordine pubblico.

Non è più differibile, pertanto, la previsione di un intervento legislativo che partendo dalla configurazione giuridica di questo reato arrivi a contrastare senza ulteriori indugi questo processo pericolosissimo, che rischia di cambiare i connotati del mercato del lavoro e di segnare irrimediabilmente il futuro della parte sana del nostro sistema produttivo, alle prese con due nemici: la drammatica crisi economica e la concorrenza sleale dell'impresa irregolare ed illegale.

Bisogna agire in sinergia, attori sociali, forze politiche e istituzioni, con azioni di carattere diverso, ma con l'unico scopo di restituire dignità al lavoro. Un approccio integrato e coordinato significa ritenere il lavoro nero e il suo sfruttamento come un fattore negativo per tutti, con effetti distorsivi nell'economia reale e di mercato del nostro Paese; significa aumentare le ispezioni e promuovere una vera cultura della legalità diffusa su tutto il territorio nazionale.

Un primo, importante passo è stato compiuto con il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, che ha introdotto gli articoli 603-*bis* (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e 603-*ter* (Pene accessorie) del codice penale, definendo quindi finalmente il caporalato, un reato in quanto tale, prevedendo sanzioni adeguate alla gravità sociale ed economica di questo crimine. Rimane la necessità di clausole di salvaguardia per i lavoratori migranti non in regola con il permesso di

soggiorno che denunciano i propri sfruttatori.

Nel merito, l'articolo 1 prevede le finalità della proposta di legge in esame, vale a dire, la repressione di ogni fenomeno d'intermediazione illecita di manodopera caratterizzato da sfruttamento, violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o necessità del lavoratore.

L'articolo 2 stabilisce misure volte all'integrazione dei lavoratori stranieri e dei lavoratori disoccupati o svantaggiati in genere attraverso protocolli d'intesa stipulati fra Stato, regioni, enti territoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

L'articolo 3 prescrive l'istituzione di corsi di lingua italiana per i lavoratori stranieri la cui promozione è demandata alla competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in accordo i centri per l'impiego.

L'articolo 4 introduce i commi 12-*sexies* e 12-*septies* dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

L'articolo 5 prevede l'arresto in flagranza e la confisca di beni nei casi di delitti di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale e all'articolo 22, comma 12-*sexies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

L'articolo 6, infine, introduce modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

A seguito di quanto sopra esposto si auspicano l'esame e l'approvazione in tempi rapidi della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di garantire l'effettività dei diritti costituzionali al lavoro e ad un'esistenza libera e dignitosa, la presente legge intende reprimere ogni fenomeno di intermediazione illecita di manodopera caratterizzato da sfruttamento, violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno per le proprie competenze, provvedono affinché i lavoratori costretti a prestazioni lavorative in violazione di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante siano inseriti in percorsi formativi e lavorativi nel pieno rispetto della dignità umana.

ART. 2.

(Integrazione).

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la presente legge promuove l'integrazione dei lavoratori stranieri e dei lavoratori disoccupati o svantaggiati in genere, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti territoriali provvedono a stipulare protocolli di intesa con le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative al fine di promuovere l'integrazione dei lavoratori di cui al comma 1, nonché a favorire la creazione di condizioni per lo svolgimento del lavoro in piena regolarità, legalità, sicurezza e dignità.

3. I protocolli sono finalizzati ad integrare il dettato delle normative vigenti al fine di attivare sperimentazioni su base locale o settoriale, di buone prassi consolidate e meccanismi incentivanti per le imprese virtuose.

ART. 3.

*(Corsi di lingua italiana
per lavoratori stranieri).*

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con i centri per l'impiego, promuove l'istituzione di corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri e sostiene iniziative e campagne informative aventi ad oggetto le disposizioni della presente legge.

ART. 4.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. Dopo il comma 12-*quinquies* dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« 12-*sexies*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che impiega o utilizza lavoratori stranieri reclutati con le modalità di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore impiegato. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se:

a) i lavoratori impiegati sono in numero superiore a tre;

b) tra loro vi sono minori in età non lavorativa;

c) i lavoratori impiegati sono sottoposti a condizioni di lavoro caratterizzate da violazioni di norme di legge o contrattuali oppure da un trattamento personale degradante.

12-septies. La condanna per i delitti di cui ai commi 12 e *12-sexies* comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-ter del codice penale, nonché l'applicazione dell'articolo 135 del codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ».

ART. 5.

(Arresto in flagranza e confisca).

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *d-ter*) è inserita la seguente:

« *d-quater*) delitto di sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-bis del codice penale e delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*sexies*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ».

2. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, » sono inserite le seguenti: « ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale nonché di cui all'articolo 22, comma 12-*sexies*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ».

ART. 6.

(Modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Dopo l'articolo 25-*duodecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« ART. 25-*terdecies*. — (*Delitti in materia di tutela del lavoro e della leale concorrenza tra imprese*). — 1. In relazione al delitto di sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, e al delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*sexies*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a sei anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a sei anni, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per taluno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 ».

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00



17PDL0008060